

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— VII LEGISLATURA —————

(N. 289-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE AGRIMI)

S U L

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUARINO, ANDERLINI, GALANTE GARRONE, BRANCA e
GOZZINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1976

Limiti di valore della prova testimoniale in materia civile

Comunicata alla Presidenza il 4 ottobre 1977

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame tende ad eliminare la palese incongruenza della norma contenuta nel vigente articolo 2721 del codice civile, che limita a lire 5 mila il valore dell'oggetto ai fini della ammissibilità della prova per testimoni del relativo contratto.

È vero che in pratica tale sbarramento, divenuto con il tempo sempre più anacronistico in relazione al mutato valore effettivo della moneta, ha potuto essere superato in virtù del secondo comma dello stesso articolo 2721, col quale si attribuisce all'autorità giudiziaria il potere di consentirne la deroga, in presenza di determinate circostanze; tuttavia la palese inadeguatezza della norma permane.

Nel corso della discussione in Commissione sono state ventilate due ipotesi: quella della abrogazione pura e semplice della disposizione e l'altra dell'adeguamento del limite di valore con la contemporanea soppressione della potestà di deroga attribuita all'autorità giudiziaria. Sono state entrambe scartate, perchè si è ritenuto pericoloso ammettere la prova per testimoni senza limite alcuno e, quanto alla abrogazione del secondo comma, perchè l'esperienza ha dimostra-

to l'opportunità di conservare al giudice tale potere.

L'adeguamento del limite di valore — secondo la originaria proposta del senatore Guarino — porterà come conseguenza l'autorità giudiziaria a valutare, col rigore che non poteva sussistere vigendo l'attuale barriera delle lire 5 mila, i casi in cui sembrerà opportuno superare la norma di carattere generale.

All'unanimità in Commissione ci si è orientati a portare a lire tre milioni il limite di due milioni, originariamente indicato dal presentatore, accedendo, su proposta del relatore, anche ad una diversa formulazione della norma al fine di comprenderla organicamente nel contesto del codice.

Non è il caso di soffermarsi, infine, ad illustrare quanto già viene, con efficace sintesi, ricordato dall'onorevole presentatore del disegno di legge nella sua relazione, circa le importanti conseguenze indirette della norma di cui si propone la modifica, conseguenze legate al disposto degli articoli 2729, secondo comma, e 2735, secondo comma, del codice civile, in ordine rispettivamente alla disciplina delle presunzioni semplici e a quella della confessione stragiudiziale.

AGRIMI, relatore

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GUARINO ED ALTRI

Articolo unico.

Il limite di valore fissato per l'ammissibilità della prova testimoniale dall'articolo 2721, primo comma, del codice civile è elevato a lire due milioni.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 2721 del codice civile è sostituito dal seguente:

« La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede la somma di lire tre milioni ».